



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRAITTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 31/10/2006

ADDI' 31/10/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	MICHELANGELI	Mario	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
BATTAGLIA	Augusto	"	RANUCCI	Raffaele	"
BRACCHETTI	Robino	"	ROBANO	Giulia	"
CIANI	Fabio	"	TESALDI	Alessandra	"
COSTA	Silvia	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
D. STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: POMPILI - BRACCHETTI

DELIBERAZIONE N. 797

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Promozione della Ricerca e Sviluppo, dell'Innovazione e del Trasferimento Tecnologico nella Regione Lazio".



777 31 OTT. 2006 lll

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente: "Promozione della Ricerca e Sviluppo, dell'Innovazione e del Trasferimento Tecnologico nella Regione Lazio"

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Ricerca, Innovazione e Turismo

VISTO l'Art.117, terzo comma, della Costituzione sulla potestà legislativa Concorrente in materia di Ricerca Scientifica e Tecnologica a sostegno dell'Innovazione;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale Lazio del 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO OPPORTUNO, nel rispetto dei principi generali fissati dallo Stato in materia di ricerca scientifica, dotare la Regione di uno strumento normativo con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, realizzando, nel contempo, la messa a sistema delle risorse finanziarie e dei soggetti operanti nel settore, sia pubblici che privati;

VISTO il testo della proposta di Legge Regionale formulato dalla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi, in collegamento con la Direzione Regionale competente in materia;

VISTA la Relazione dell'Assessore Regionale allo Sviluppo Economico Ricerca Innovazione e Turismo;

Esperita la procedura di concertazione con le parti sociali

all'Unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente richiamate

- 1) di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'allegata proposta di Legge Regionale concernente: "Promozione della Ricerca e Sviluppo dell'Innovazione e del Trasferimento Tecnologico nella Regione Lazio", che consta di n.16 articoli ed è corredata di una relazione che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Il Presidente della Regione Lazio

Dietro Marrazzo

ALLEG. alla LEGGE N. 777 *leg*
DEL 31 OTT, 2006

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

**“PROMOZIONE DELLA RICERCA E SVILUPPO, DELL’INNOVAZIONE E
DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO NELLA REGIONE LAZIO”**



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
P. Marrazzo

RM
Ra
Al



SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 - Obiettivi	4
Art. 3 - Rapporti tra la Regione, le università e gli enti di ricerca	6
Art. 4 - Rapporti tra la Regione ed altre amministrazioni pubbliche	7
Art. 5 - Rapporti tra la Regione ed i soggetti del partenariato.....	8
Art. 6 - Rete regionale della ricerca e dell'innovazione	9
Art. 7 - Interventi in materia di ricerca, sviluppo ed innovazione per lo sviluppo del sistema produttivo regionale	11
Art. 8 - Interventi per il trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche	12
Art. 9 - Distretti tecnologici e poli di eccellenza competitiva	13
Art. 10 - Programma strategico regionale per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico	14
Art. 11 - Procedure per l'adozione del programma strategico	15
Art. 12 - Attuazione del programma strategico	16
Art. 13 - Attività di valutazione.....	17
Art. 14 - Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Clausola di sospensione degli aiuti.....	18
Art. 15 - Disposizioni finanziarie	19
Art. 16 - Disposizioni transitorie	20

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Morozzo



Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Lazio, nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di ricerca scientifica e tecnologica a sostegno dell'innovazione per i sistemi produttivi, prevista dall'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, con la presente legge promuove lo sviluppo del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione, per favorire la crescita sociale, economica ed occupazionale nel rispetto dei principi statutari di sostenibilità ambientale e di qualità sociale, al fine di:

- a) realizzare il sistema regionale della ricerca e dell'innovazione, attraverso la cooperazione e l'interazione tra i diversi attori operanti nel territorio regionale, creando un collegamento stabile tra mondo della ricerca, mondo della produzione di beni e di servizi, ivi compresi quelli della pubblica amministrazione e le attività sociali, mondo del credito e il territorio, attraverso l'integrazione delle politiche regionali di settore e le risorse, umane, strumentali e finanziarie, sia pubbliche che private;
- b) sviluppare la competitività del sistema produttivo regionale, sostenendo interventi in materia di ricerca e valorizzandone i relativi risultati, incentivandola diffusione dell'innovazione, l'incontro tra la domanda e l'offerta di ricerca e innovazione nonché la nascita e lo sviluppo di imprese innovative;
- c) diffondere la cultura della ricerca scientifica a sostegno dell'innovazione, nonché la conoscenza dei programmi, delle attività e dei risultati conseguiti.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 2

(Obiettivi)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione, persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

- a) sostenere progetti di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo realizzati dalle imprese e loro aggregazioni;
- b) promuovere l'accesso delle piccole e medie imprese (PMI) a servizi specialistici relativi alla ricerca e all'innovazione;
- c) promuovere l'interazione tra i soggetti pubblici e privati operanti nel sistema della ricerca, anche attraverso la creazione di una rete regionale di centri di competenza per la ricerca e l'innovazione tecnologica;
- d) promuovere il trasferimento di competenze scientifiche e tecnologiche dal sistema della ricerca a quello delle imprese attraverso il finanziamento di programmi di ricerca congiunti;
- e) sostenere iniziative volte a rafforzare l'apertura e la collaborazione internazionale in materia di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;
- f) sostenere gli investimenti in processi, prodotti e servizi innovativi nelle PMI, anche promuovendo la costituzione di reti di imprese;
- g) favorire azioni volte ad accrescere la competitività delle imprese attraverso incentivazioni finalizzate al sostegno ai processi di brevettazione;
- h) promuovere attività di trasferimento tecnologico in favore delle PMI, anche attraverso il ricorso ad appositi intermediari di innovazione;
- i) promuovere la creazione e lo sviluppo di nuove imprese innovative, in particolare nel settore dell'economia della conoscenza e delle tecnologie avanzate;
- l) attrarre, sviluppare e mantenere nel sistema regionale della ricerca un capitale umano adeguatamente qualificato;
- m) favorire la crescita professionale, nonché la qualificazione e riqualificazione degli operatori del settore mediante processi di alta formazione mirati all'evoluzione delle professionalità;

BU

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Morozzo

- n) favorire la crescita professionale dei lavoratori coinvolti nei processi innovativi attraverso la formazione continua;
- o) promuovere la qualità della nuova occupazione nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente e della contrattazione collettiva di settore;
- p) intraprendere specifiche azioni di comunicazione sui risultati della ricerca scientifica a sostegno dell'innovazione.

2. Al fine di realizzare in modo coerente ed integrato gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione assicura il raccordo degli interventi previsti dalla presente legge con quelli relativi a settori di competenza regionale aventi connessione con le attività di ricerca e innovazione.



Il Presidente della Regione Lazio
Piero Marrazzo

Piero Marrazzo

*Reo
df*



Art. 3

(Rapporti tra la Regione, le università e gli enti di ricerca)

1. La Regione conclude specifici accordi con le università e gli enti di ricerca, in particolare con quelli operanti nel Lazio, aventi lo scopo di definire gli interventi previsti dalla presente legge e le risorse da destinare agli stessi, nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente nonché della programmazione regionale.

Handwritten signature

Il Presidente della Regione Lazio
Piero Marrazzo
Handwritten signature of Piero Marrazzo



Art. 4

(Rapporti tra la Regione ed altre amministrazioni pubbliche)

1. Per promuovere il consolidamento di uno spazio regionale in tema di ricerca e innovazione e di favorire il coordinamento degli strumenti di programmazione regionale con quelli comunitari e statali in materia, la Regione può concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche, in particolare con i Ministeri, con altre regioni, italiane ed europee, e con le province del Lazio.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art.5

(Rapporti tra la Regione ed i soggetti del partenariato)

1. La Regione attiva idonee modalità di concertazione con le parti economiche e sociali nell'elaborazione del programma strategico e dei piani annuali di attuazione di cui agli articoli 10 e 12 nonché nell'attuazione degli interventi dagli stessi previsti.

2. La Regione, attraverso la predisposizione di appositi strumenti di informazione, consultazione e partecipazione, promuove la circolazione e la diffusione delle informazioni e dei dati, anche al fine di favorire la partecipazione alla definizione delle priorità di intervento di tutti i soggetti interessati allo sviluppo della ricerca e dell'innovazione ed, in particolare, delle imprese e dei gestori dei servizi di pubblica utilità.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 6

(Rete regionale della ricerca e dell'innovazione)

1. Al fine di favorire la connessione della pluralità dei soggetti i quali operano nelle diverse fasi che compongono la filiera della ricerca e dell'innovazione e facilitare l'utilizzo delle competenze scientifiche e tecnologiche presenti sul territorio regionale nonché la loro trasformazione in innovazioni atte a rafforzare la competitività del sistema produttivo laziale, la Regione promuove la costituzione della "Rete regionale della ricerca e dell'innovazione", di seguito denominata rete.

2. Nell'ambito della rete sono individuati, in settori strategici per lo sviluppo del Lazio, i "Centri di competenza e innovazione", di seguito denominati centri, quali nodi della rete stessa, con funzione di collegamento tra il mondo della ricerca e quello produttivo. I centri favoriscono l'innovazione ed il trasferimento tecnologico in favore delle PMI laziali, svolgendo, in particolare, le seguenti attività:

- a) evidenziazione delle esigenze di innovazione delle PMI;
- b) promozione della ricerca finalizzata all'innovazione;
- c) fornitura di servizi di consulenza ed assistenza per l'introduzione di innovazioni nelle imprese;
- d) elaborazione di sistemi premianti che favoriscano forme di collaborazione delle imprese tra loro e tra queste ed i centri di ricerca al fine di promuovere l'innovazione;
- e) promozione della creazione di nuove imprese innovative, in particolare "spin-off" del mondo della ricerca, anche mettendo a disposizione spazi adeguati per la fase di incubazione.

3. Per il potenziamento della rete la Regione può sostenere interventi finalizzati a :

- a) qualificare le strutture di ricerca, con particolare riferimento ad impianti, macchinari ed attrezzature idonei alla realizzazione di specifici programmi di ricerca ed innovazione orientati alle esigenze del sistema imprenditoriale;
- b) valorizzare il ruolo nazionale e internazionale del sistema di ricerca e innovazione del Lazio, attraverso lo sviluppo di iniziative volte a rafforzare l'apertura e la

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

collaborazione a livello europeo ed internazionale in materia di ricerca e innovazione, anche favorendo la partecipazione di imprese, università e centri di ricerca pubblici e privati ai programmi comunitari ed internazionali di ricerca;

- c) incrementare e qualificare le risorse umane impegnate nelle attività di ricerca, di innovazione e di trasferimento tecnologico, in particolare sostenendo la mobilità e lo scambio, anche a livello internazionale, di giovani ricercatori e manager di impresa e promuovendo la formazione di specifiche competenze tecnico-scientifiche e manageriali di "agenti dell'innovazione", per facilitare la comunicazione e la collaborazione tra il mondo della ricerca e il mondo dell'impresa nonché per favorire il trasferimento tecnologico, la crescita e la diffusione di una cultura innovativa di impresa.



*Flora
LP*

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
Pietro Marrazzo



Art. 7

(Interventi in materia di ricerca, sviluppo ed innovazione per lo sviluppo del sistema produttivo regionale)

1. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema produttivo regionale, la Regione interviene a sostegno di attività svolte da imprese o loro aggregazioni, in collaborazione in particolare con le università e gli enti di ricerca pubblici e privati, nei settori di interesse per la Regione, riguardanti in particolare:

- a) progetti di ricerca e sviluppo pre-competitivo, finalizzati all'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto;
- b) investimenti in processi ed in prodotti innovativi nelle PMI, anche promuovendo la costituzione di reti di imprese;
- c) utilizzazione da parte delle PMI di servizi specialistici relativi alla ricerca e all'innovazione, anche con riferimento all'assistenza e all'attribuzione di "rating" di natura tecnologica per migliorare i rapporti tra le imprese e le istituzioni finanziarie;
- d) progetti per la creazione e lo sviluppo di nuove imprese innovative, in particolare orientate all'utilizzo di conoscenze e competenze nel settore della ricerca, favorendone anche la localizzazione in specifici incubatori e ricorrendo ad adeguate forme di ingegneria finanziaria.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 8

(Interventi per il trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche)

1. Al fine di favorire il trasferimento di conoscenze e competenze verso il sistema delle piccole e medie imprese, la Regione finanzia in particolare:

- a) progetti di ricerca e sviluppo presentati congiuntamente da PMI e centri di ricerca pubblici o privati, riguardanti miglioramenti delle condizioni di produzione e con compartecipazione ai costi da parte dei soggetti privati; la quota di finanziamento regionale è commisurata all'apporto di risorse private;
- b) attività di trasferimento tecnologico che permettano alle PMI di acquisire innovazioni tecnologiche dai soggetti detentori delle stesse, privilegiando forme di cooperazione con il sistema dei poli e dei parchi tecnologici regionali e con le grandi imprese di filiera;
- c) attività volte a rendere più agevole l'incorporazione di innovazione da parte delle imprese, facendo anche eventualmente ricorso ad appositi agenti di innovazione.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morici



Art. 9

(Distretti tecnologici e poli di eccellenza competitiva)

1. Al fine di favorire la concentrazione delle risorse sui temi strategici per l'economia regionale ed una migliore collaborazione tra la ricerca, l'industria, la finanza ed il sistema istituzionale, la Regione promuove il rafforzamento delle esperienze in materia di distretti tecnologici e poli di eccellenza competitiva, e la loro integrazione nella rete regionale della ricerca e innovazione.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 10

*(Programma strategico regionale per la ricerca, l'innovazione
ed il trasferimento tecnologico)*

1. La Regione, in conformità agli obiettivi di programmazione socio-economica e territoriale comunitaria, statale e regionale, adotta il programma strategico regionale per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico, di seguito denominato programma strategico, di durata triennale, nel quale sono stabiliti gli indirizzi e gli obiettivi strategici per le politiche di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico. Il programma strategico, in particolare, prevede:

- a) i settori di interesse prioritario e, per ciascun settore, le strategie di intervento e gli obiettivi specifici da perseguire nel triennio di validità;
- b) l'insieme delle risorse di carattere tecnico, organizzativo e finanziario da impiegare nel triennio, con indicazione delle relative fonti;
- c) la ripartizione annuale delle risorse, le modalità di finanziamento ed i soggetti ammissibili agli interventi;
- d) le modalità per il monitoraggio e la valutazione degli interventi.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 11

(Procedure per l'adozione del programma strategico)

1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento, previa concertazione con le parti economiche e sociali, delibera la proposta del programma strategico.

2. Il Consiglio regionale adotta il programma strategico, che, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL), costituisce direttiva per le strutture regionali e per gli enti ed i soggetti interessati.

3. Il programma strategico mantiene validità fino all'approvazione del programma strategico successivo.

4. Entro il 31 marzo successivo allo scadere del triennio di riferimento, la Giunta regionale approva e presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione del programma strategico, predisposta avvalendosi di specifici indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto, che fornisca informazioni analitiche, quantitative e qualitative, sugli effetti concreti delle politiche attuate e sugli interventi finanziati in materia di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morozzo



Art. 12

(Attuazione del programma strategico)

1. Ai fini dell'attuazione del programma strategico nonché di un suo eventuale aggiornamento sulla base del monitoraggio e della valutazione effettuati con le modalità previste nel programma stesso, la Giunta regionale, entro il 31 marzo, adotta, sentite le parti economiche e sociali, un piano annuale nel quale, per l'anno di riferimento, sono individuati gli interventi, i soggetti ammessi, le risorse nonché i tempi e le modalità per la realizzazione degli interventi stessi.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Martignetti






Art. 13

(Attività di valutazione)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione istituisce presso l'assessorato competente in materia il comitato scientifico per la ricerca e l'innovazione, composto da esperti di alta qualificazione, ed il nucleo di valutazione dei singoli progetti, definendone la composizione ed il funzionamento.

2. Il comitato scientifico per la ricerca e l'innovazione svolge funzioni di proposta e consulenza generale e di analisi di scenario ai fini della definizione del programma strategico e dei piani annuali di attuazione.

3. La valutazione del piano strategico e dei piani annuali di attuazione è effettuata da un valutatore indipendente, anche esterno all'amministrazione regionale. I risultati della valutazione sono messi a disposizione del comitato scientifico per la ricerca e l'innovazione e delle parti economiche e sociali.

4. Il nucleo di valutazione dei singoli progetti relativi agli interventi previsti dai piani annuali di attuazione svolge i seguenti compiti:

- a) coordina le attività espletate da appositi revisori, anche esterni all'amministrazione regionale, per la selezione dei progetti presentati ai fini della concessione dei contributi ai sensi della presente legge;
- b) effettua il monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti segnalandone eventuali criticità;
- c) certifica la regolare esecuzione e la conclusione dei progetti finanziati.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 14

(Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

Clausola di sospensione degli aiuti)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato

2. I contributi esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati ai sensi del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio del 7 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 142 del 14 maggio 1998.

3. I contributi soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea, sono concessi a condizione che la Commissione europea abbia adottato o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dei contributi stessi ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 83 del 27 marzo 1999. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 15

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti degli appositi capitoli di cui alle UPB C12 e C22.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 16

(Disposizioni transitorie)

1. La Regione adotta, ai sensi dell'articolo 10, il primo programma strategico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 11.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



Regione Lazio

ALLEG. alla D.S.U.B. N. 777/04
DEL 31 OTT. 2006.

ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA, INNOVAZIONE E TURISMO

L'Assessore

RELAZIONE

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

sulla

PROPOSTA DI LEGGE CONCERNENTE:

“PROMOZIONE DELLA RICERCA E SVILUPPO, DELL’INNOVAZIONE E DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO NELLA REGIONE LAZIO”

La Regione Lazio con la presente legge si prefigge l'obiettivo di promuovere lo sviluppo regionale della ricerca e dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, realizzando al contempo la “messa a sistema” di risorse e soggetti coinvolti, l'interazione tra i diversi attori operanti nel territorio regionale, provenienti sia dal pubblico che dal privato, e un collegamento stabile tra mondo della ricerca e mondo produttivo, facilitando l'incontro tra la domanda e l'offerta.

Per realizzare un collegamento stabile tra domanda e offerta è necessario promuovere, sostenere e divulgare la cultura della ricerca scientifica a sostegno dell'innovazione.

A tal proposito, l'obiettivo generale di una politica regionale di settore può essere sintetizzato nel rafforzamento e messa in rete delle capacità regionali in materia di ricerca e sviluppo, nel sostegno all'innovazione nelle imprese, e nella promozione della nascita di nuova impresa innovativa.

Tale obiettivo generale può essere realizzato attraverso gli obiettivi specifici di miglioramento degli investimenti in materia di ricerca e sviluppo, con una attenzione particolare all'introduzione di innovazione nei processi produttivi.

Per quanto riguarda il settore delle imprese private, è previsto il sostegno alle attività di ricerca e sviluppo svolte dalle imprese in forma individuale e collettiva, favorendo i processi di aggregazione e di collaborazione tra imprese, con particolare riferimento alle esperienze di tipo consortile. Saranno finanziati interventi volti a promuovere la **creazione e lo sviluppo di nuove imprese**, in particolare di imprese dell'economia della conoscenza, tramite spin off dal mondo della ricerca, anche favorendone la localizzazione in specifici incubatori (“science parks”). Andrà anche perseguito il rafforzamento e la messa in rete dei **centri di offerta pubblici (in particolare il Sistema delle Università) e privati**, finalizzandone maggiormente le attività al trasferimento di innovazione in favore del sistema produttivo laziale.



Regione Lazio

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Martazzoli

16/12/2011

ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA, INNOVAZIONE E TURISMO

L'Assessore

Saranno privilegiati gli esistenti centri di eccellenza (in modo da evitare la dispersione di risorse) e la cooperazione tra mondo della ricerca e mondo delle imprese, attraverso il finanziamento di programmi di ricerca congiunti, con compartecipazione ai costi da parte dei soggetti privati; la quota di finanziamento regionale sarà commisurata all'apporto di risorse private.

Infatti, tra gli interventi in programma è prevista anche la creazione di **una rete regionale di centri di competenza per la ricerca e l'innovazione tecnologica**, la creazione e il sostegno ai **Distretti tecnologici e ai Poli di eccellenza competitiva**, senza trascurare il tessuto delle piccole e medie imprese, alle quali è garantito l'accesso ai servizi specialistici di ricerca e innovazione.

In particolare, per facilitare l'innovazione e il trasferimento tecnologico, il sostegno all'innovazione alle PMI avrà la forma tecnica di specifici regimi agevolativi volti a sostenere investimenti innovativi. Saranno finanziate attività che permettano alle imprese di acquisire l'innovazione tecnologica dai soggetti detentori della stessa (anche realizzando forme di cooperazione tra le PMI e le Grandi imprese ed i Poli di eccellenza regionali). Si potranno altresì sostenere adeguate attività di "interfaccia" finalizzate a rendere più agevole l'incorporazione dell'innovazione da parte delle imprese (sostegno ad azioni di animazione, sensibilizzazione, check up tecnologici...).

La Regione sosterrà le attività svolte dalle imprese, in collaborazione con le Università e gli Enti di Ricerca, pubblici e privati, riguardanti progetti di ricerca e sviluppo pre-competitivo, finalizzati all'introduzione di innovazioni di processo, prodotto e servizio; investimenti in processi, prodotti e servizi innovativi nelle PMI, anche promuovendo la costituzione di reti di imprese.

Non ultimo, tra gli obiettivi di questa legge, è ribadita l'attenzione costante alla crescita professionale degli operatori del settore, attuata mediante una continua formazione, elemento che permette di rendere davvero effettiva l'eccellenza del capitale umano impiegato.

E' previsto il potenziamento delle risorse umane impiegate e il sostegno alla mobilità e allo scambio internazionale di giovani ricercatori e manager di impresa e il sostegno alla formazione di specifiche competenze tecnico-scientifiche e manageriali di "agenti dell'innovazione", al fine di evitare il depauperamento delle risorse umane noto come ed "fuga dei cervelli".

Viene assicurata, dunque, la comunicazione costante tra il mondo della ricerca e il mondo imprenditoriale, al fine di favorire il trasferimento tecnologico e la crescita e la diffusione di una cultura innovativa di impresa, attuata anche attraverso il potenziamento e la qualificazione delle risorse umane impegnate nelle attività di ricerca, di innovazione e di trasferimento tecnologico.

Risulta essenziale rendere la Regione Lazio parte attiva nello scenario nazionale ed internazionale del sistema ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, realizzato attraverso lo sviluppo di iniziative volte a rafforzare l'apertura e la cooperazione comunitaria ed internazionale in materia, anche favorendo la partecipazione di imprese, Università e Centri di ricerca pubblici e privati ai programmi comunitari ed internazionali di ricerca.



Regione Lazio

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA, INNOVAZIONE E TURISMO

L'Assessore

Infine, la Regione assicura il raccordo degli interventi previsti nella proposta di legge *de quo* con quelli relativi ai settori di competenza regionale che siano connessi o collegati con le attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico.

E' inserito, nella proposta di legge, una disposizione che prevede che la Regione promuova accordi con le Università e gli Enti di ricerca, in particolare con quelli operanti nel Lazio, al fine di definire interventi e risorse da destinare alle attività previste, nel rispetto della normativa comunitaria, della legislazione nazionale e della programmazione regionale.

Al fine di promuovere il consolidamento di uno spazio regionale di ricerca e innovazione e per agevolare il coordinamento degli strumenti di programmazione regionale, nazionale ed europea in materia, la Regione potrà promuovere accordi con altre Amministrazioni pubbliche, in particolare con i Ministeri, le Regioni italiane ed europee e le Province del Lazio, su temi attinenti la ricerca e l'innovazione.

Viene sottolineato in maniera forte che la Regione stabilirà le idonee modalità di concertazione con gli organismi delle rappresentanze economiche e sociali, nell'ambito della predisposizione degli strumenti per la programmazione regionale di settore e per l'attuazione degli interventi operativi e che favorirà la circolazione delle informazioni e dei dati e la loro diffusione, nonché il contributo e la partecipazione di tutti i soggetti, in particolare le imprese e i gestori dei servizi di pubblica utilità, che concorrono allo sviluppo della ricerca e dell'innovazione.

Come sopra detto, al fine di favorire la connessione della pluralità dei soggetti che operano nelle diverse fasi che compongono la filiera della ricerca e dell'innovazione, la Regione realizza le attività necessarie alla costituzione di una **Rete regionale della ricerca e dell'innovazione**, che potrà comportare interventi di qualificazione delle strutture di ricerca (con riferimento ad impianti, macchinari e attrezzature) e interventi diretti a creare nodi della Rete denominati "**Centri di competenza e innovazione**", che svolgono funzione di collegamento tra i due settori.

Operativamente è previsto che la Giunta regionale definisca con un **programma strategico a base triennale** gli indirizzi ed obiettivi strategici per le politiche di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, in armonia con gli indirizzi contenuti nel DPFER e con la programmazione nazionale ed europea.

Il Programma dovrà specificare in particolare:

- I settori di interesse prioritario e, per ciascun settore, le strategie di intervento e gli obiettivi specifici,
- L'insieme delle risorse di carattere tecnico, organizzativo e finanziario da impiegare nel triennio, con indicazione delle relative fonti,
- La ripartizione annuale delle risorse, le modalità di finanziamento ed i soggetti ammissibili.



Regione Lazio



ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA, INNOVAZIONE E TURISMO

L'Assessorato

- I sistemi di monitoraggio e valutazione degli interventi.

Il Programma triennale si realizzerà attraverso specifici **Piani annuali** di attuazione che saranno oggetto di concertazione con le parti economiche e sociali.

Il Piano annuale verrà approvato dalla Giunta regionale entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e specificherà i soggetti, le attività, le modalità di svolgimento, le risorse e i tempi ed ogni altro elemento necessario per l'attuazione operativa degli interventi previsti nel Programma triennale.

La Giunta Regionale istituirà, presso l'Assessorato competente in materia, il Comitato scientifico per la ricerca e l'innovazione, composto da esperti di alta qualificazione, con funzioni di proposta e consulenza generale e di analisi di scenario, ai fini della definizione delle linee generali di intervento, del Programma triennale e dei Piani annuali di attuazione. La Giunta Regionale istituirà anche un Nucleo di Valutazione per la ricerca e l'innovazione, per la selezione e il monitoraggio dei progetti presentati ai sensi della presente proposta di legge, per effettuare il monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti, per certificare la regolare esecuzione e conclusione dei progetti finanziati.

Benedetta Baffucci

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo